

Il licenziamento per sopravvenuta inabilità del lavoratore rientra nell'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 18/2020. Il datore di lavoro deve rimandare ogni valutazione organizzativa, incluso il tentativo di repêchage, al termine della pandemia

[Download \(PDF, 678KB\)](#)